

Tribunale di Milano, sez. IX civ
Ordinanza 1 ottobre 2013
(Est. G. Buffone)

ORDINANZA

ex artt. 183, comma VII, 186, 709, comma IV, c.p.c.

In via preliminare, va definita la procedura ex art. 709 comma IV c.p.c. introdotta dalla parte attrice. Il ricorso è parzialmente inammissibile e parzialmente infondato. La domanda di revisione è proposta *espressis verbis* rilevando come «il provvedimento presidenziale è basato su presupposti errati e alla luce della contrazione che hanno subito i redditi dell'esponente a far tempo dall'udienza presidenziale». Quanto alla prima doglianza (lettere a, b), la domanda non è ammissibile. L'interpretazione divenuta costume giurisprudenziale condiviso afferma che ove la parte lamenti errori di valutazione da parte del presidente del Tribunale su fatti portati alla sua conoscenza dovrà proporre reclamo, entro il termine perentorio previsto dall'art. 708, comma 4 cod. proc. civ., avanti alla corte d'appello; qualora, invece, affermi l'esistenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui, però, si sia acquisita conoscenza successivamente, ovvero alleghi fatti emergenti da una successiva attività istruttoria, dovrà richiedere al giudice istruttore la revoca o la modifica del provvedimento presidenziale ex art. 709, ultimo comma cod. proc. civ.” (nell'ambito della giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Mantova, 23 maggio 2007, Trib. Palermo, 6 marzo 2007; Trib. Lamezia Terme, ordinanza 30 marzo 2010 in; Trib. Varese, sez. I, ordinanza 26 novembre 2010; Trib. Roma, sez. I, ordinanza 13 luglio 2011; Trib. Busto Arsizio, ordinanza 17 novembre 2010). Quanto al profilo di doglianza relativo alla contrazione dei redditi (lettera c), la domanda di revisione non coglie l'ordito motivazionale posto a sostegno della decisione presidenziale, in cui l'elemento reddituale liquido ha costituito solo uno (e non il più importante) degli indici di valutazione per la quantificazione delle obbligazioni alimentari. Ne consegue che la contrazione del reddito non è l'elemento che integra la sopravvenienza essendo utile, per la revisione, la prova che quella contrazione abbia inciso in modo determinante sulla capacità patrimoniale ed economica dell'onerato: elemento nemmeno dedotto in ricorso.

Si può procedere allo scrutinio delle richieste istruttorie.

In via preliminare, deve trovare consenso la critica agitata nella memoria di replica della parte attrice (dep. 4 luglio 2013), quanto ai contenuti della memoria istruttoria di controparte (dep. 14 giugno 2013), giudicata «sovrabbondante». In effetti, si deve rilevare come la parte convenuta abbia introdotto in lite atti di particolare ampiezza (in particolare, ex art. 183 comma VI c.p.c., secondo termine); atti che, rispetto alle precedenti difese ed al *thema decidendum*, non introducono elementi di particolare differenziazione o novità. Orbene, è appena il caso di ricordare come la Suprema Corte abbia avuto modo di chiarire (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199 (Pres. Rovelli, Rel. Giusti), che «la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio». Non è un caso che la più recente codificazione processuale italiana, il codice del processo amministrativo (v. decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) abbia introdotto nel “processo” (art. 3) un Principio comune ad altre Codificazioni Europee: il “dovere di motivazione e sinteticità degli atti”, sia del giudice che delle parti. Alcune pronunce di giurisprudenza hanno inteso valutare i suddetti elementi attraverso la chiave valutativa di cui all'art. 116 c.p.c., ovvero ex art. 88 c.p.c. Altre pronunce, invece, hanno ricondotto il tema in esame al giudizio ex artt. 91, 92 c.p.c.; indirizzo che questo Ufficio reputa preferibile e dunque la questione viene rimessa alla fase decisoria.

Quanto alle richieste di prova della parte attrice, deve rilevarsi come l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'addebito incomba sulla parte che promuova la domanda e, dunque, le articolazioni istruttorie intese a dimostrare il fatto negativo della non sussistenza dei presupposti per l'addebitabilità, non sono utili per il processo (1, 2, 3). Il concetto di infatuazione è palesemente valutativo (4); il concetto di relazione extraconiugale, introdotto nel cap. 5, rende la circostanza inammissibile. Va premesso che la nozione di "relazione extraconiugale o sentimentale con persona diversa dal marito" assorbe, in sé, almeno tre connotazioni specifiche: 1) una nozione socio-culturale, nel senso di rivelare un fatto deprecabile, in quanto si fa riferimento ad un approccio sentimentale che interviene fuori dal matrimonio e in violazione del dovere di fedeltà; 2) una nozione giuridica, in quanto si richiama una relazione di fatto, denotata da stabilità e continuità; 3) una connotazione antropologica: perché si fa riferimento ad un vincolo affettivo, la "relazione", in cui c'è lo scambio del sentimento e degli interessi. Si tratta, allora, di una concetto che non può essere deferito al teste dovendo la parte interessata, dimostrare una eventuale relazione, mediante "fatti" e non tramite descrizioni. Ad esempio: provando lo scambio di comuni abitudini di vita; la frequenza di occasioni di incontro o viaggio; l'adesione a circostanze di comunanza di vita; etc. Le altre richieste non sono giudicate rilevanti.

Quanto alle richieste di prova della parte convenuta, giova premettere che «la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali» (Cass. Civ., sez. I, 31 maggio 2012, n. 8773 - Pres. Vitrone - Est. Dogliotti): valutazione che appare utile rendere nel caso di specie, attesa la intima connessione dei capitoli e la unitaria valutazione di rispondenza tra *thema probandum* e *thema decidendum*. Ciò premesso, la prova orale articolata dalla parte convenuta va respinta. In primo luogo, molti capitoli tendono a rievocare, in sede di escussione del teste, circostanze già apprezzabili documentalmente, così rivelandosi non utili per la dimostrazione del fatto oggetto della richiesta probatoria. Altre richieste non offrono sufficiente specificità. Giova ricordare che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009; Trib. Lodi, 1 aprile 2011). La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché "le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta" (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522, Pres. Spirito, rel. De Stefano). Quanto, in particolare, a quei capitoli che tendono ad attribuire alcune condotte al coniuge, è appena il caso di ricordare, come chiarito in modo limpido la Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239), che sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire alla parte (nel caso di specie: il partner) comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza (il comportamento addebitato) è collocata in determinato momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244 c.p.c. Gli ordini di esibizione non sono ritenuti utili per il giudizio e comunque difettano di specificità in violazione dell'art. 95 disp. att. c.p.c. La CTU è esplorativa.

Per tutti i rilievi svolti, la causa è matura per la decisione ve fissata udienza di precisazione delle conclusioni ex artt. 183, comma VII, 187 c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI

PROCEDIMENTO EX ART. 709 C.P.C.

Letto ed applicato l'art. 709, ult. comma, c.p.c.

RIGETTA il ricorso depositato in data 23 luglio 2013 dallo Schlesinger;

PROVE ORALI E DOCUMENTALI

Letto ed applicato l'art. 183, comma VII, c.p.c.

DISPONE l'acquisizione dei documenti prodotti ed allegati dalle parti poiché ammissibili e rilevanti ai fini del decidere, con esclusione della produzione n. 4 della parte convenuta (rapporto investigativo) che dichiara inammissibile

NON AMMETTE le prove orali richieste dalla parte attrice

NON AMMETTE le prove orali richieste dalla parte convenuta

RESPINGE le altre richieste istruttorie

FISSA l'udienza in data 25 marzo 2014, ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni

visti gli artt. 72, 74 disp. att. cod. civ.,

INVITA i difensori che non lo abbiamo già fatto, a provvedere, senza indugio, alla regolarizzazione del fascicolo di parte, dotandolo di apposito INDICE degli atti e dei documenti, ove mancante.

Riserva ogni provvedimento di Legge in caso di inottemperanza.

Milano lì 1 ottobre 2013

Si comunichi

Il Giudice

DOTT. GIUSEPPE BUFFONE